SCHEMADI

CONVENZIONE PER LA GESTIONE, IN FORMA ASSOCIATA, DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP). D.P.R. N. 160/2010 E ART. 30 TUEL N. 267/2000 PER IL QUINQUENNIO 01/01/2024 – 31/12/2028.

L'anno duemila il giorno del mese di nella sede della Unione Montana Alta Valle del Metauro sono intervenuti i Signori:		
n M d • p ir	nato a	
	Premesso:	
	che il D.Lgs 112/1998, articoli 23-26, attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi, definendo altresì i principi di carattere organizzativo e procedimentale; che l'art. 24 del citato decreto consente l'esercizio di tali funzioni anche in forma associata; che con D.P.R. 447/1998 e s.m.i. è stato approvato il primo "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della Legge 15 Marzo 1997, n. 59"; che ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'art. 30 della D.Lgs. 267/2000; che l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti le attività produttive di beni e servizi rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli enti di minori dimensione, in quanto assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull'intero territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi; che l'art. 38, co. 3, del D.L. 112/2008, convertito con L. 133/2008, ha stabilito che si procedesse alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al regolamento approvato con DPR 447/1998; che in attuazione dell'art. 38, co. 3, del D.L. 112/2008 è stato approvato il D.P.R. 160/2010 che ha completamente innovato le procedure previste dal D.Lgs 112/1998 e dal D.P.R. 447/1998 ed, in particolare, ha previsto che dovranno essere svolte esclusivamente in modalità telematica e che al SUAP verranno indirizzate tutte le istanze inerenti le attività produttive e non soltanto quelle che comportano trasformazioni urbanistico edilizie. che l'Ente sotto indicato ha espresso la volontà di gestire, in forma associata, lo Spo	
	 Deliberazione n° del; Unione Montana Alta Valle del Metauro Deliberazione n° del; Deliberazione n° del; 	

che con le citate deliberazioni è stata altresì approvato lo schema della presente convenzione e i suoi allegati;

Tutto ciò premesso, tra gli enti intervenuti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premessa

1. La premessa narrativa e gli atti ivi indicati sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - Finalità

- 1. L'Ente sopra rappresentato stipula la presente convenzione allo scopo di esercitare in forma associata le funzioni amministrative concernenti l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al D.L. n. 59/2013 che, per l'istruttoria degli endoprocedimenti, richiedono l'intervento coordinato dei Comuni aderenti e di Enti esterni, nonché l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso impresa, previste dal D.P.R. 160/2010, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, attraverso il modello della "struttura articolata e di rete", caratterizzato da una struttura operativa centrale con sede a Urbania e da strutture operative decentrate presso i Comuni associati.
- 2. La gestione associata del SUAP costituisce lo strumento sinergico mediante il quale gli Enti aderenti assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti le attività produttive di beni e servizi, nonché il necessario impulso per lo sviluppo economico dell'intero territorio.
- 3. L'organizzazione del servizio associato deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 3 - Obiettivo e funzioni dello Sportello Unico

- 1. Obiettivo del SUAP è ricondurre ad unitarietà la gestione del complesso degli atti/provvedimenti amministrativi e informazioni relativi alle attività produttive, individuando negli Enti il punto di riferimento e raccordo.
- 2. Gli Enti convenzionati individuano le caratteristiche e le funzioni fondamentali del SUAP nelle seguenti:
 - a) Il SUAP viene concepito come "sportello di rete" in cui gli enti e gli uffici coinvolti costituiscono una parte fondamentale della struttura che diventa pienamente operativa solo attraverso il contributo congiunto e coordinato degli enti che costituiscono le "maglie della rete":
 - b) II SUAP assolve prioritariamente alle seguenti funzioni:
 - gestione e monitoraggio operativo del procedimento amministrativo unico per le attività produttive e conseguente attività informativa sullo stesso, attraverso un software di gestione unitario sia in termini di front office che di back office ed un unico sito internet;
 - predisposizione, se necessario, di una modulistica unitaria;
 - informare sulle opportunità di sviluppo del sistema delle imprese e del territorio;
 - verificare tramite la certificazione del Tecnico comunale la conformità dei progetti ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale;
 - promuovere il coordinamento con le altre pubbliche amministrazioni alle quali sono attribuite competenze in materia di esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59 anche attraverso la stipula di appositi protocolli d'intesa/convenzioni, con lo scopo di definire procedure, documentazione necessaria e modulistica unitaria suddivise per comparti di attività e tipologia d'intervento;
 - sviluppare progetti e partecipare ai processi relativi alle politiche di sviluppo ecosostenibili che interessano le attività indicate, favorendo e sostenendo le aree industriali ecologicamente attrezzate;

- sviluppare iniziative per lo sviluppo imprenditoriale, in particolare verso le politiche giovanili ed imprenditoria femminile, in collaborazione con i partner europei, nazionali, regionali e provinciali;
- promuovere con altri Enti e con le Associazioni di categoria, tutte le iniziative, anche per via telematica, volte a diffondere la conoscenza del territorio e delle potenzialità economico-produttive offerte, comprese le opportunità d'insediamento.

Art. 4 - Sede dello Sportello Unico

- 1. La sede centrale dello Sportello Unico per le Attività Produttive è stabilita negli uffici della sede della Unione Montana Alta Valle del Metauro, sita in Urbania, in Via Manzoni n. 25.
- 2. Le sedi decentrate sono ubicate presso gli uffici dei comuni aderenti.

Art. 5 - Compiti della struttura operativa

- La struttura operativa centrale avvalendosi anche delle strutture decentrate gestisce il procedimento unico e sovrintende a tutte le attività necessarie al buon funzionamento del SUAP ed in particolare:
 - a) fornisce informazione e assistenza alle imprese, ivi compresi i chiarimenti tecnici;
 - b) sentiti gli uffici competenti del Comune si pronuncia sulla conformità dei progetti preliminari, ai sensi dell'art 8, c. 2, del DPR 160/2010 ed ai sensi dell'art. 14 bis, c. 1, della L. 241/90 e s.m.i.;
 - c) acquisisce dall'impresa tutta la documentazione necessaria per l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e per le azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59, la invia alle Amministrazioni, agli Enti, alle Aziende competenti per i rispettivi endoprocedimenti e ne acquisisce i relativi provvedimenti;
 - d) segue l'andamento dei procedimenti presso le altre Amministrazioni di volta in volta coinvolte da un procedimento unico, interpellando direttamente, se necessario, gli Uffici o i responsabili degli endoprocedimenti di competenza;
 - e) coordina l'attività dei responsabili degli endoprocedimenti, al fine di assicurare il buon andamento del procedimento unico;
 - f) sollecita le Amministrazioni o gli Uffici in caso di ritardi o di inadempimenti;
 - g) indice espressamente le Conferenze di Servizi Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 241/1990 nei casi previsti dal DPR 160/2010 e negli altri casi previsti dal Regolamento.
 - h) cura che siano effettuate le audizioni con le imprese, coinvolgendo, se necessario, le Amministrazioni o gli Uffici di volta in volta interessati;
 - i) cura che siano effettuate le comunicazioni agli interessati;
 - j) aggiorna per quanto di competenza il sito internet;
 - k) gestisce i rapporti per l'Ente capofila e per i Comuni associati con la software house che fornisce il portale per la gestione dei procedimenti in back-office e front-office;
- 2. Per il perseguimento delle finalità individuate dalla legge, la struttura operativa centrale in collaborazione con le strutture decentrate:
 - a) si pone come soggetto di riferimento per le imprese, prospettando le opportunità insediative in una visione spaziale estesa a tutta l'area dei Comuni aderenti;
 - b) predispone, d'intesa con le altre Amministrazioni, progetti e richieste di finanziamento per attivare fondi Regionali, Nazionali e Comunitari;
 - c) propone alle Associazioni di categoria, agli Ordini e ai Collegi Professionali operanti nel territorio dei Comuni associati accordi o intese previa approvazione della Conferenza dei Sindaci:
 - d) propone accordi di programma e convenzioni. previa approvazione della Conferenza dei Sindaci e attiva forme di collaborazioni con le Amministrazioni, con gli Enti, con le Aziende e con le Organizzazioni che formano la rete dello SUAP, finalizzate a realizzare la funzione

- di gestione e monitoraggio del procedimento unico in modo da assicurare tempi sufficientemente rapidi;
- e) verifica il gradimento del servizio, mediante questionari, ricerche o altre idonee modalità;
- f) pubblicizza opportunamente l'istituzione e il funzionamento del SUAP;
- g) nel rispettivo ambito di operatività, coordina le attività di marketing territoriale dell'intero Comprensorio Comunitario, promuovendo specifiche azioni finalizzate a riaffermare un valore delle politiche di sviluppo per l'impresa e del territorio.
- 3. Non sono di competenza dello Sportello e di direttamente gestite dai comuni associati:
 - a) la gestione delle fiere e mercati, compreso l'acquisizione delle istanze, i subingressi, le sospensioni, le cessazioni e il rilascio delle autorizzazioni per i posteggi fissi nelle fiere e nei mercati. Sono di competenza dello Sportello i procedimenti relativi al commercio itinerante su aree pubbliche;
 - b) il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di spettacolo pirotecnici. E' competenza dello Sportello l'acquisizione dell'istanza che sarà trasmessa al Comune per le verifiche e il rilascio dell'Autorizzazione. Nel caso risultasse necessario il parere della commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti, la documentazione sarà trasmessa dal SUAP su richiesta del Comune in cui ricade l'attività;
 - c) le attività di pubblico spettacolo/manifestazione organizzate direttamente dal comune;
 - d) il rilascio dei numeri di matricola degli ascensori a seguito della comunicazione di attivazione. Il SUAP provvederà a fornire le informazioni necessarie all'espletamento del procedimento e a caricare sul portale telematico il modello di comunicazione che sarà trasmesso dall'utente direttamente al Comune che ha la competenza di registrare e rilasciare il numero di matricola;
 - e) l'acquisizione e il rilascio del nulla osta per manifestazione di sorte locale (lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza ecc...)
 - f) l'acquisizione e il rilascio delle autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico;
 - g) l'acquisizione e il rilascio delle autorizzazioni in deroga ai regolamenti comunali in materia acustica;
 - h) l'acquisizione e l'istruttoria delle SCIA/Comunicazioni relative all'attivazione dei centri estivi. Il SUAP provvederà sul portale telematico a fornire le informazioni necessarie all'espletamento del procedimento e a caricare il modello di Comunicazione/SCIA che sarà trasmesso dall'utente direttamente al Comune che ha la competenza dell'istruttoria. Resta in capo al Comune l'eventuale trasmissione dell'istanza ad AST nel caso di somministrazione di pasti all'interno del centro estivo;
 - i) tutte le attività che non hanno carattere produttivo.

Art. 6 - Ente Capofila

- 1. L'Unione Montana Alta Valle del Metauro è designata quale ente capofila. Per il perseguimento delle finalità alla base della convenzione si dà mandato alla Unione Montana Alta Valle del Metauro capofila di:
 - a) predisporre, d'intesa con le altre amministrazioni, progetti e richieste di finanziamento per attivare fondi Regionali, Nazionali e Comunitari;
 - stipulare convenzioni, accordi di programma e attivare forme di collaborazione con gli Enti che formano la rete dello SUAP finalizzate a realizzare la funzione di gestione e monitoraggio del procedimento unico in modo da assicurare tempi sufficientemente rapidi;
 - c) aderire, previa intesa con le altre amministrazioni, ad accordi o intese con Associazioni di categoria operanti nel territorio dei Comuni convenzionati;
 - d) coordinare le attività di informazione in collaborazione con le associazioni di categoria
 - e) provvedere a diffondere nei modi ritenuti opportuni il funzionamento dello Sportello Unico,
 - f) verifica il gradimento del servizio mediante questionari e ricerche;

Art. 7 - Durata

1. La presente convenzione decorre dal 01/01/2024 ed avrà la durata fino al 31/12/2028.

2. La presente convenzione alla scadenza potrà essere ulteriormente rinnovata mediante consenso espresso con deliberazioni consiliari della Unione Montana e degli enti aderenti.

Art. 8 - Recesso - Scioglimento

- Ciascun Ente aderente potrà recedere durante il periodo di validità della convenzione mediante l'adozione di apposita delibera consiliare da assumersi almeno entro il 30 giugno e formale comunicazione a mezzo PEC a questo ente, in tal caso il recesso decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- 2. La convenzione potrà, essere sciolta anticipatamente qualora vi sia la volontà espressa di tutti gli Enti convenzionati con le modalità di cui al precedente comma; lo scioglimento decorre in tal caso dal 1° Gennaio dell'anno successivo.

Art. 9 - Conferenza dei Sindaci

- 1. I Comuni convenzionati attivano le seguenti forme di consultazione, di proposta, di approvazione, verifiche e controllo della gestione dell'attività dello sportello unico:
 - a) viene istituita una conferenza permanente dei Sindaci dei Comuni o loro delegati, convocata dal Presidente della Unione Montana Alta Valle del Metauro; potranno inoltre partecipare, previo invito e senza diritto di voto, soggetti pubblici e privati, nonché le associazioni delle categorie economiche, coinvolti nell'attività dello Sportello Unico o di cui si ritenga utile la consultazione;
 - b) la conferenza viene convocata almeno una volta l'anno dalla Unione Montana Alta Valle del Metauro, che provvede a nominare anche un segretario; la conferenza si riunirà, altresì ogni qualvolta uno dei Sindaci dei Comuni convenzionati ne ravvisi l'opportunità o la necessità e ne faccia richiesta scritta al Presidente della Unione Montana Alta Valle del Metauro, il quale provvederà alla convocazione entro dieci giorni dalla richiesta;
 - c) tutte le decisioni della conferenza vengono prese a maggioranza e sono valide se sono presenti la metà più uno dei rappresentanti degli Enti sottoscrittori;
 - d) Il Responsabile del SUAP presenta alla Conferenza dei Sindaci una relazione dettagliata sull'attività gestionale del servizio almeno una volta all'anno e comunque entro il 28 febbraio dell'anno successivo esponendo di norma:
 - numero di pratiche pervenute;
 - stato di attuazione delle pratiche;
 - rapporti con gli Uffici dei Comuni associati;
 - rapporti con gli Enti esterni;
 - rendiconto finanziario;
 - eventuali proposte di miglioramento;
 - l'ottimizzazione e/o l'ampliamento il servizio (forniture di risorse tecnologiche, di attrezzature, di materiali, di risorse di coordinamento e funzionamento, ecc.);
- 2. La conferenza dei Sindaci è tenuta a verificare periodicamente, unitamente alle unità interessate, l'andamento del SUAP, anche sulla base di una relazione sull'attività svolta presentata dalle stesse.

Art. 10 - Modulo Organizzativo

- 1. Il SUAP è costituito da una struttura operativa con sede a Urbania e da strutture decentrate presso i Comuni associati. A seguito di un eventuale recesso dalla convenzione da parte di un Ente, allo stesso previa richiesta verrà data la possibilità di estrarre copia, a proprie spese, di tutti i documenti che lo riguardano direttamente o che riguardano procedimenti relativi ad attività che interessano il territorio amministrato.
- 2. Il SUAP viene diretto e coordinato da un Responsabile, individuato nel Direttore d'Area competente in materia, dell'ente capofila. Il SUAP può avvalersi, quali Responsabili dei Servizi, di funzionari esperti in materia, nominati con determina del Direttore dell'Area 4 dell'Ente capofila, nonché di collaboratori con compiti di supporto e di istruttoria delle pratiche.

- 3. Il SUAP è inserito funzionalmente nella competente struttura burocratica dell'Ente capofila.
- 4. Il SUAP si avvale, presso ciascun Comune, degli Uffici (Edilizia, Commercio, Polizia Amministrativa) e del personale messo a disposizione per l'esercizio della sua funzione, in particolare ove previsto per quanto concerne l'informazione all'utenza, il ricevimento, l'istruttoria formale e la trasmissione delle pratiche. A tal fine, presso ogni Amministrazione, verrà individuato uno o più referenti comunali.

Art. 11 - Comitato di monitoraggio

- 1. Gli enti convenzionati istituiscono un Comitato di monitoraggio al quale è affidato il compito, d'intesa con gli enti interessati, di verificare periodicamente i risultati delle attività del SUAP secondo i principi ispiratori delle norme istitutive ed il grado complessivo di soddisfazione dell'utenza, suggerendo proposte per un continuo miglioramento del servizio fornito.
- 2. Il Comitato sarà istituito con atto del Presidente della Comunità Montana di intesa con i Sindaci e sarà costituito da:
 - Responsabile SUAP c/o l'Ente Capofila con compiti di Presidente;
 - Un rappresentante per ogni Comune (individuato nel Referente Comunale SUAP);
 - Un rappresentante per ogni Ordine Professionale (Architetti, Ingegneri, Geologi, Geometri);
 - Un rappresentante delle categorie dei servizi, dell'artigianato e del commercio (designato unitariamente);
- 3. Eventuali integrazioni al Comitato possono essere effettuate dal Presidente della Unione Montana Alta Valle del Metauro di intesa con i Sindaci convenzionati.

Art. 12 - Formazione e aggiornamento

- 1. Gli enti associati perseguono quale obiettivo primario la valorizzazione delle risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti, per assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa.
- 2. A tal fine, il Responsabile SUAP, secondo le indicazioni fornite dalla Conferenza dei Sindaci e dal Comitato di Monitoraggio e compatibilmente con le risorse messe a disposizione degli Enti Associati, programma e cura, in modo uniforme, la formazione ed il costante aggiornamento di tutti gli addetti assegnati agli Sportelli Unici degli enti convenzionati, nonché, limitatamente alle materie di propria competenza, del personale delle strutture dei medesimi enti che interagisce con il procedimento unico per le attività produttive.
- 3. La Struttura operativa centrale inoltre, programma incontri di formazione/informazione rivolti ai professionisti esterni che, in qualità di utenti per conto delle imprese, si rivolgono al Servizio.

Art. 13 - Spese di funzionamento

- 1. Per il funzionamento del SUAP gli enti associati si impegnano ad istituire nei propri bilanci le somme necessarie a provvedere alle spese di funzionamento quantificate in euro 2,00 annui per abitante, per i comuni dell'Unione Montana e in euro 3,00, per gli enti fuori dell'Unione comprensivi dei costi forfetari di gestione, stampati, programmi informatici ed oneri a carico dell'ente capofila a qualsiasi titolo escluso le spese legali come meglio specificato all'art. 16 della presente convenzione.
- 2. Per la quantificazione della somma dovuta da ciascun comune si prende a riferimento la popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente di attività del SUAP;
- 3. Qualora l'inizio dell'attività del SUAP non coincida con il 1° gennaio, per il primo anno, la quota viene riproporzionata in base ai mesi;
- 4. Le spese saranno interamente liquidate dall'ente capofila, che provvederà alla richiesta di rimborso ai comuni associati, entro il mese di gennaio dell'anno successivo.

- 5. Gli eventuali contributi regionali, nazionali o comunitari, comunque denominati, concessi all'ente capofila e finalizzati alla gestione del SUAP, non saranno soggetti a ripartizione tra gli altri Comuni convenzionati, né imputati a diminuzione dei rispettivi canoni associativi o spese di gestione.
- 6. Sono a carico dei Comuni i costi per l'eventuale pubblicizzazione degli impianti di comunicazione previsti dall'art. 44 del D.Lgs 259/2003.

Art. 14 - Ingresso nuovi Enti

- 1. Si prevede la possibilità per altri enti di aderire alla presente convenzione, con apposita deliberazione consiliare, previa intesa con l'ente capofila.
- 2. La compartecipazione dei nuovi enti alle spese di funzionamento del SUAP resta disciplinata al precedente art. 13, comma 1.
- 3. L'entrata di nuovi enti non può determinare, in alcun caso, oneri aggiuntivi di nessun genere per i Comuni di prima adesione.

Art. 15 - Istituzione dei diritti d'istruttoria e relative spese

- 1. Sono istituiti nuovi diritti d'istruttoria e relative spese, in relazione all'attività svolta dal SUAP per ogni procedimento avviato.
- 2. La misura dei diritti d'istruttoria e delle relative spese è omogenea sul territorio di competenza della gestione associata del SUAP e sarà determinata con provvedimento dell'Unione Montana, Ente capofila, previa intesa della Conferenza dei Sindaci aderenti.
- 3. La riscossione dei diritti di istruttoria e delle relative spese, escluse le sanzioni derivanti dai procedimenti edilizi trasmesse ai sensi degli articoli 36 e 37 del DPR 380/2001, spetta alla struttura operativa centrale del SUAP.
- 4. I diritti d'istruttoria e le relative spese si applicano per tutti i procedimenti di competenza del SUAP come elencati nella tabella allegata che potrà essere aggiornata annualmente con atto di Giunta dell'ente Capofila e comunicato ai comuni aderenti.

Art. 16 - Contenzioso

- 1. L'Unione Montana Alta Valle del Metauro ed i Comuni convengono che nell'ipotesi di proposizione di ricorso giurisdizionale avverso provvedimenti emessi dal SUAP, nel quale si ipotizzano vizi attinenti ad attività procedimentale e provvedimenti direttamente riconducibili al SUAP, l'ente capofila ove decidesse di resistere in giudizio, si accollerà per intero tutte le spese legali necessarie e consequenziali, fermo restando la facoltà per i Comuni interessati di autonoma costituzione, con relativo accollo delle spese legali.
- 2. Nell'ipotesi in cui il ricorso giurisdizionale avverso provvedimenti emessi dal SUAP riguardi ipotetici vizi attinenti ad atti, pareri ed endoprocedimenti assunti dalla singole Amministrazioni coinvolte nel relativo procedimento, le spese legali relative alla eventuale costituzione in giudizio dell'ente capofila verranno coperte interamente dalla singola Amministrazione interessata; l'ente interessato avrà facoltà di costituirsi in giudizio anch'esso e nel caso ciò avvenga, sarà di concerto individuato (preferibilmente) il nominativo di un unico professionista, a difesa del Comune e dell'ente capofila coinvolti, onde ottenere dal professionista medesimo l'applicazione dell'art. 5 della Tariffa professionale (e quindi onorario unico con aumento per ogni parte oltre la prima del 20%). Il tutto fermo restando una piena libertà di iniziativa nel caso di azioni risarcitorie promosse nei confronti dell'ente capofila e/o del Comune interessato.
- 3. Le spese legali dell'ipotesi riportata al comma 2 saranno rendicontate dall'ente capofila all'Amministrazione interessata entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla liquidazione effettuata al professionista incaricato. L'amministrazione interessata provvederà a liquidare il dovuto entro il 30 giugno dell'anno.

Art. 17 - Controversie

- 1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere fra gli enti aderenti circa l'applicazione delle norme della presente convenzione, dovrà essere ricercata prioritariamente in via bonaria, attuando le forme di consultazione di cui all'art. 9.
- 2. Sono fatte salve le forme di recesso di cui all'art. 8.

Art. 18 - Registrazione convenzione

3. La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi delle vigenti norme in materia di imposta di registro

Letto, approvato e sottoscritto		
II	_ in rappresentanza del Comune di	
II	_ in rappresentanza della Unione Montana Alta Valle del Metauro.	